



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE:
LEGGE DI STABILITÀ 2021**

Art. 1

Disposizioni in materia finanziaria e contabile

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee e statali sia a gestione diretta che concorrente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione bilancio, credito e assetto del territorio, ripartisce gli stanziamenti tra le linee di intervento di cui alla programmazione europea e statale secondo il cronoprogramma della spesa (missione 01 - programma 12).
2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011), sono determinate, per gli anni 2021-2023, nella misura indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.

Art. 2

Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)), e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in euro 552.871.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 18 - programma 01 - titolo 1; missione 09 - programma 01 - titolo 1; missione 05 - programma 02 - titolo 1). Il fondo è ripartito in:
 - a. euro 484.705.120 a favore dei comuni;
 - b. euro 65.565.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
 - c. euro 600.000 a favore della provincia di Nuoro per il funzionamento del museo MAN;
 - d. euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo) (missione 9 - programma 01 - titolo 1, capitolo SC01.1092);
 - e. euro 1.400.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie) (missione 18 - programma 01 - titolo 1);

2. Nell'ultimo periodo del comma 12, articolo 4 della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, sono sopresse le parole "a valere sulla quota del fondo spettante ai comuni ai sensi della lettera a)" sono sostituite dalle seguenti" "mediante pari riduzione della quota del fondo spettante ai comuni"(missione 05 - programma 02 - titolo 1).
3. Una quota pari a euro 350.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 delle risorse destinate alla Programmazione Territoriale (SNAI/SRAI) stanziante in conto della missione 14 programma 01 titolo 1 è destinata alle finalità di cui all'articolo 30, comma 12, della legge regionale n. 5 del 2015, concernenti contributi agli enti locali per la gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in favore dei Comuni selezionati per la sperimentazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI) che abbiano sottoscritto l'accordo di programma quadro.

Art. 3

Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007 è quantificata in complessivi euro 694.170.000,00 in ragione di euro 231.390.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza è destinato all'attuazione dei seguenti programmi:
 - a) programma "Ritornare a casa";
 - b) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), e interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;
 - c) azioni di integrazione socio-sanitaria;
 - d) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate secondo le modalità previste nella legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (legge di stabilità 2020), come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (*Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid -19 e ulteriori variazioni di bilancio*).

3. La lettera b), comma 3, dell'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 è modificata come segue:

"b) la restante quota, pari a euro 26.000.000, è assegnata, al netto delle eventuali somme già erogate per le finalità della legge regionale n. 12 del 2020 e disponibili nei bilanci dei comuni, ma non utilizzate per assenza di effettivo fabbisogno, ai comuni con i criteri di ripartizione del Reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (*Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"*), per essere destinata agli interventi di cui alla medesima legge regionale n.18/2016. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, predispone e approva i criteri per l'attuazione del programma," (Missione 12- Programma 4 - titolo 1).

4. Le somme impegnate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 48/22 del 29.11.2019 concernente "Linee guida per il biennio il 2019/2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "*Reddito di inclusione sociale Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudu torrau"*", sono erogate a favore dei Comuni beneficiari per concorrere alle finalità di cui al comma precedente e ad altri interventi di contrasto alla pandemia Covid - 19.

5. Le somme assegnate e impegnate ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 39/9 del 26 settembre 2013, n. 28/7 del 17 luglio 2014 e n. 52/32 del 28 ottobre 2015 sono trasferite ai Comuni beneficiari e le somme già erogate ai sensi delle medesime deliberazioni permangono nei bilanci degli stessi per concorrere alle finalità di cui al comma 3 e ad altri interventi di contrasto alla pandemia Covid - 19.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali, sono impartite direttive per l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 4 e 5.

7. A decorrere dall'anno 2021, una quota nel limite massimo di euro 300.000 delle risorse di cui al fondo nazionale politiche sociali, è destinata alla costituzione e al funzionamento del nucleo tecnico preposto all'accreditamento di cui all'art. 41 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (*Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)*) e s.m.i. Con deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali, sono definite, nel limite della spesa complessivamente autorizzata, le modalità attuative della presente disposizione. (Missione 13 programma 7 titolo 1)

8. Al fine di garantire il perseguimento a regime delle finalità indicate dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 e s.m.i. è autorizzata la spesa annua non inferiore a euro 20.150.000 da

destinare al Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona. (Missione 12 programma 2 titolo 1)

9. Al fine di garantire l'attivazione e il funzionamento dell'HUB Unico del Farmaco è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021 (Missione 13, Programma 02, Titolo 1)
10. Al fine di garantire l'attività di formazione e aggiornamento dei componenti del nucleo tecnico e dei gruppi di verifica per l'autorizzazione ed accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché per le attività connesse in capo al Servizio competente in materia di autorizzazioni e accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie è autorizzata la spesa di euro 40.000 per gli anni 2021-2022-2023
11. Le economie di spesa realizzate nell'esercizio 2020 dall'Azienda per la Tutela della Salute per le finalità di cui all'articolo 1, della L. R. 31 luglio 2019, n. 12, sono riversate alle entrate del bilancio regionale per essere destinate al finanziamento degli oneri correnti sostenuti dalle aziende sanitarie nell'esercizio 2020 per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID – 19.
12. Ai fini del potenziamento della medicina specialistica ambulatoriale extraospedaliera, una quota pari a € 4.069.048,00 a valere sulle disponibilità recate dalla Missione 13 - Programma 1 Titolo 1 (SC05.0001) e una quota pari a € 560.618,00 a valere sulle disponibilità recate dalla Missione 13 - Programma 3 - Titolo 1 (SC05.6003) è destinata ad integrazione del finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina specialistica ambulatoriale interna, a favore dell'Azienda per tutela della salute (ATS)
13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 4.000.000 a favore di ATS Sardegna per l'acquisto di dispositivi di misurazione della glicemia a favore dei pazienti diabetici della Sardegna (missione 13, programma 2, titolo 1). La Giunta regionale con propria deliberazione emana le disposizioni attuative dell'intervento.
14. Nelle more della revisione delle tariffe delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, al fine di concorrere fino al 50% al costo degli incrementi contrattuali delle strutture sanitarie ospedaliere private aderenti alle associazioni di categoria Aiop e Aris, come stabilito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, è autorizzata:
 - a) la spesa annua di € 1.516.000,00 a titolo di acconto. La spesa è riassorbita dagli aumenti tariffari delle prestazioni rese e da eventuali incrementi dei tetti di spesa (missione 13, programma 01, Titolo 1);
 - b) per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di € 1.258.000 (missione 13, programma 01, Titolo 1) per i costi sostenuti nell'esercizio 2020 per le voci una tantum e per gli incrementi contrattuali dalla data di applicazione del contratto.

Art. 4

Istituzione del fondo “Lavoro in Sardegna”

1. È istituito il Fondo per lo sviluppo delle attività produttive e del mercato del lavoro in ambito regionale e locale denominato “Lavoro in Sardegna”, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale. Al fondo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, è assegnata una dotazione iniziale di risorse regionali pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 15 - programma 03 - titolo 1). La dotazioni iniziale suddetta può essere ulteriormente incrementata mediante variazione compensativa nell'ambito delle risorse di cui alla missione 15 - programma 03 - titolo 1 con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ai sensi dell'articolo 51 del Decreto Legislativo 118/2011.
2. Il fondo Lavoro in Sardegna opera quale leva per lo sviluppo degli investimenti imprenditoriali esistenti e l'attrazione di nuove attività imprenditoriali in complementarietà con il fondo di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b) della legge regionale 15 dicembre 2020, n.30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio), attraverso l'erogazione di sovvenzioni dirette alle imprese operanti nel territorio regionale finalizzate alla riduzione del costo del lavoro, alla salvaguardia e mantenimento di una forza lavoro pari al 40% del valore medio degli effettivi in servizio, di cui all'articolo 5 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dell'anno precedente all'accesso al fondo. Il fondo sovvenziona, inoltre, programmi regionali e locali per la realizzazione di politiche attive del lavoro, con particolare riferimento a percorsi formativi mirati all'acquisizione e all'adeguamento continuo delle competenze professionali per l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro.
3. Le sovvenzioni di cui al precedente comma 2 sono erogate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Aiuti di Stato, e le stesse possono esse concesse in conformità alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 entro il termine di scadenza del medesimo

4. Le sovvenzioni di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari dalla presente legge o da norme statali e regionali entro i limiti imposti dalle disposizioni sugli aiuti di Stato vigenti al momento della concessione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della presente disposizione, sono inoltre stabiliti i massimali d'aiuto per singola impresa beneficiaria, avuto riguardo alla dimensione della medesima al 31.12.2020, se già costituita, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso, e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
6. Sono a carico del fondo tutti gli oneri connessi alla specificità e funzionamento del fondo stesso.
7. Il fondo di cui al comma 1 può finanziare, inoltre, progetti Welfare e/o Coworking finalizzati alla promozione e all'adozione di un modello di welfare territoriale regionale basato sui valori della sussidiarietà, della responsabilità sociale e del valore condiviso, nel quale l'ente pubblico, le aziende, le organizzazioni di secondo livello, gli enti del terzo settore collaborano per dare insieme risposte concrete ai fabbisogni del territorio. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, sono definite, con apposite direttive le condizioni e le modalità di attuazione del Progetto suddetto nonché la quota del fondo destinata all'attuazione della presente disposizione.
8. L'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli interventi relativi alle missioni e programmi di propria competenza di cui alla presente legge è autorizzato ad avvalersi, dell'ASPAL, in conformità alle previsioni dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2016.

Art. 5

Ulteriori interventi a favore delle attività economiche e dei lavoratori seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. È autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 3.000.000 quale cofinanziamento regionale del fondo relativo al programma di tirocini, voucher e bonus - TVB Sardegna Lavoro. Il proseguimento del programma avviene secondo i criteri e le modalità già definiti nei relativi bandi di attuazione. L'erogazione dei bonus è estesa alle trasformazioni dei contratti di lavoro

subordinato a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2020 (Missione 15 programma 04 titolo 1).

2. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 12-ter, della LR 23 luglio 2020, n. 22 (Assegnazione indennità una tantum ¹), è incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2021 e il bando è esteso anche ai liberi professionisti (missione 15 - programma 03 - titolo 1).
 3. La dotazione di cofinanziamento regionale del Fondo “(R)ESISTO” istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 è incrementata, per l'anno 2021, di euro 7.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1). Una quota pari a euro 2.000.000 del predetto fondo è destinata al taglio del costo del lavoro per le imprese costituite a partire dal 2019 con applicazione delle medesime percentuali di abbattimento del costo del lavoro.
 4. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della LR 23 luglio 2020, n. 22 sono estese alle medie e grandi imprese della filiera turistica e agro-alimentare.
 5. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa nel limite complessivo di euro 2.500.000 finalizzata alla concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle società e associazioni iscritte all'Albo regionale delle società sportive di cui all'art.9 della L.R. 17/1999 a copertura delle spese di gestione sostenute nei mesi di chiusura durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per garantire la ripartenza, ripartita come segue:
 - a. euro 1.000.000 destinati ai Centri sportivi natatori della Sardegna affiliati alla Federazione italiana Nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale oppure ad un Ente di promozione sportiva (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
 - b. euro 1.500.000 destinati alle palestre e alle scuole di danza affiliate ad una Federazione ovvero ad Ente di promozione sportiva. (missione 06 - programma 01 - titolo 1)
- Il contributo del presente comma non è cumulabile con altri contributi o indennità concessi, nell'anno 2021 dall'Amministrazione regionale per le medesime finalità.
6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, disciplina i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi di cui al comma 5.
 7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.500.000 per la concessione di contributi per la corrente stagione sportiva a favore del settore sportivo regionale:
 - a) quanto a euro 4.250.000 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna; (missione 06 - programma 01 - titolo 1)

b) quanto a euro 250.000 a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega pro, aventi sede operativa in Sardegna. (missione 06 - programma 01 - titolo 1)

Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

8. Limitatamente all'anno 2021, non si applicano le disposizioni relative alle percentuali indicate agli articoli 22 e 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n.17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna).

9. In considerazione della prosecuzione dello stato di emergenza da Covid-19, sono modificati i seguenti termini così come segue:

a) il termine per la conclusione dei progetti, relativamente ai bandi di produzione di cui all' articolo 12 comma 4, della L.R. 15/2006, aventi scadenza nel primo semestre 2021, è prorogato al 30 Settembre 2021, a condizione che gli stessi risultino avviati alla data di approvazione della presente legge. Sono conseguentemente prorogati al 31 Ottobre 2021 i termini per la presentazione dei relativi rendiconti;

b) per rendere il termine di presentazione delle domande più rispondente alle esigenze del settore, la lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della L.R. n.1 del 24 febbraio 2006 è abrogata

Art. 6

Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale

1. L'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e società partecipate rifiutano le garanzie fideiussorie rilasciate da banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari autorizzati, per le quali si verificano una o più delle seguenti circostanze, in relazione a contratti di fideiussione stipulati a qualsiasi titolo a beneficio dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali:

a. ritardo nel pagamento degli importi garantiti anche con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria;

- b. mancato adempimento a seguito di ingiunzione di pagamento anche con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il ritardo nel pagamento dell'importo garantito rispetto al termine contrattualmente previsto, a seguito di escussione con semplice richiesta scritta, comporta l'esclusione dal rilascio di ulteriori garanzie per un periodo di sei mesi dalla data di accertamento di cui al successivo comma 4. Nell'ipotesi di perdurante inadempimento, l'esclusione continua comunque ad operare anche oltre il predetto periodo fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il perdurare dell'inadempimento oltre il termine previsto dall'ingiunzione di pagamento comporta l'esclusione dal rilascio di ulteriori garanzie per un periodo di due anni dalla data di accertamento di cui al successivo comma 4. Nell'ipotesi di mancata integrale riscossione entro il predetto periodo, l'esclusione continua comunque ad operare fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.
4. Il verificarsi di una o più delle circostanze di cui ai precedenti commi da 1 a 3 è accertato entro due anni dall'evento, o entro due anni dalla pubblicazione della presente legge se l'evento si è verificato in data anteriore, con provvedimento dirigenziale da comunicarsi ai singoli destinatari. L'Amministrazione regionale pubblica sul proprio sito internet la lista aggiornata delle banche, delle assicurazioni e degli altri intermediari finanziari per le quali si sono verificate una o più delle circostanze di cui ai precedenti commi
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano con riferimento alle inadempienze verificatesi successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, o ancora in corso in quanto verificatesi in data anteriore, e non rimosse mediante pagamento effettuato entro 30 giorni dalla medesima data di pubblicazione. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge è abrogato l'art 16 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018), fatti salvi gli effetti derivanti da provvedimenti già adottati.

Art. 7

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2021, 2022 e 2023 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 5 maggio 2009, n. 42) e delle norme e principi contabili che regolano le modalità di copertura delle spese.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS (Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2021.

Allegati alla legge di stabilità (articolo 1, comma 2):

A – Tabella A - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spese disposte da leggi regionali

B – Tabella B - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a riduzioni di spese disposte da leggi regionali

C – Tabella C - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rimodulazioni di spese disposte da leggi regionali